

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2263

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDONE, TATTARINI, OLIVERIO, PAOLONI, DI CAPUA,
DI STASI, ROTUNDO, DI FONZO, MONTECCHI, MAGDA
NEGRI, BONITO, BOVA, MASTROLUCA, CAMPATELLI**

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura

Presentata il 22 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi che attraversa l'agricoltura italiana è sicuramente la più acuta dal dopoguerra ad oggi. L'origine della crisi è il frutto di diverse variabili che trovano sinergie negative in questa fase. Da una parte l'agricoltura italiana presenta non poche anomalie strutturali e sociali rispetto al resto dell'Unione europea e dall'altra si registrano i più gravi ritardi nella definizione di una credibile strategia di programmazione agro-alimentare. Come è noto l'ultima legge di programmazione è la n. 752 del 1986 scaduta dal 1990. Si riforma la politica agricola comune, si ratifica l'accordo GATT, si accentua la concorrenzialità internazionale senza che il nostro Paese riesca a definire un nuovo strumento legislativo per avviare una nuova stagione di programmazione agro-alimentare. L'ur-

genza della presente proposta di legge nasce innanzitutto dalle richiamate anomalie sociali e strutturali dell'agricoltura italiana.

L'Italia ha un volume di lavoro agricolo, cioè unità di lavoro annue per 100 ettari di superficie agraria utilizzata, pari a 11,5 (Grecia 12,3, Portogallo 16,8, Olanda 11,6). La media europea è di 5,5. I Paesi competitori come la Francia e la Spagna, hanno come media, rispettivamente, 3,7 e 3,2.

Considerando i nostri ordinamenti produttivi si tratta di un carico sicuramente eccessivo rispetto anche al volume complessivo della produzione lorda vendibile.

Nel 1993 il numero degli occupati ha continuato a subire un calo consistente (meno 6,9 per cento); è da notare inoltre un calo dell'incidenza dei lavoratori dipendenti sul totale scesa nel 1993 al 33 per cento.

Se per certi versi è da considerare ineluttabile un riallineamento del numero degli addetti verso valori europei, altrettanto importante, è la valutazione delle condizioni di tale allineamento. La riorganizzazione dell'agricoltura italiana è avvenuta e sta avvenendo senza ammortizzatori sociali e senza credibili possibilità di mobilità occupazionale in altri settori.

Le condizioni appaiono fortemente differenziate per aree territoriali e zone altimetriche.

Si assiste non solo ad un declino quantitativo ma anche a profonde diversificazioni interne. Si allarga l'area del *part-time*. Al nord spesso si tratta della possibilità di combinare opportunità di lavoro extra-agricolo mediamente dignitoso con un'azienda agricola mediamente efficiente, al sud spesso il *part-time* è colui che somma due precarietà: quella di un lavoro irregolare e quello di un pezzo di terra destinato all'autosussistenza.

Ecco che insieme alla grande questione della riorganizzazione produttiva orientata al mercato è da porre congiuntamente il tema della tutela territoriale e ambientale. In molte zone i coltivatori dovranno assumere nei fatti un ruolo di tutela del territorio. Questo significa riconoscere il ruolo sostanziale svolto dall'agricoltura di queste aree come servizio di utilità collettiva e come produttore di beni immateriali utili in generale alla qualità ambientale complessiva. Nei confronti di questi soggetti da una parte bisogna rompere con ogni politica assistenziale e definire una politica di integrazioni di reddito finalizzate e capaci di chiedere a questi soggetti lo svolgimento di attività utili alla collettività. Si tratta di promuovere politiche in grado di coniugare in queste aree sostenibilità sociale con difesa territoriale e ambientale. La presente proposta di legge cerca di tener conto delle specificità economiche e sociali. Pertanto viene posta particolare attenzione, nelle finalità della stessa, al tema della riconversione produttiva, del riordino fondiario e delle condizioni per rendere accessibile l'attività imprenditoriale agricola ai giovani. Lo sforzo è anche quello di fornire nuovi e più incisivi strumenti di governo e di programmazione agro-alimen-

tare e ambientale in grado di accrescere la proiezione europea dell'intero sistema anche attraverso una politica di comparazione dei costi produttivi. Per una comprensione più accorta della crisi attuale del settore agricolo sia delle piccole e medie imprese che di quelle più grandi e più spiccatamente orientate al mercato è necessario tener conto di quelli che sono i fattori strutturali che determinano tale situazione.

Il costo dei fattori produttivi e dei servizi delle imprese italiane è decisamente non competitivo con quello degli altri Paesi dell'Unione europea. I differenziali riguardano il costo del denaro, dell'energia, dei trasporti e dei servizi in genere.

In particolare per il credito non solo esistono procedure più difficili di accesso ma soprattutto il costo del denaro è estremamente più alto nel nostro Paese.

Il costo unitamente al volume dell'indebitamento globale pone l'agricoltura italiana in una situazione di grave difficoltà nel confronto europeo soprattutto in una fase di ulteriore apertura dei mercati e di più agguerrita competitività. Il livello di indebitamento dell'agricoltura sfiora nel 1993 i 27 mila miliardi (pari al 45,2 per cento della produzione lorda vendibile) di cui l'incidenza del credito agevolato è del 47,4 per cento.

Le difficoltà di accesso al credito ed il costo del denaro producono ovviamente effetti sulla qualità e quantità degli investimenti. Da più di 15 anni si registra un calo degli investimenti e nel 1993 la diminuzione è stata in termini reali, secondo l'INEA, più del 4 per cento. L'indebitamento comunque è più alto di quello ufficiale soprattutto per il ricorso ai prestiti privati e in qualche caso si ricorre addirittura all'usura.

Gli oneri finanziari raggiungono livelli insostenibili e tali da pregiudicare la sopravvivenza di numerose aziende. La stessa capacità di innovazione appare decisamente frenata.

Altro elemento di difficoltà, nel confronto internazionale, è il costo dell'energia e dei mezzi tecnici. Questa proposta di legge si pone l'obiettivo innanzitutto di

rendere immediatamente spendibili le risorse accantonate nella legge finanziaria 1995 per il triennio 1995-1997 secondo i criteri di riparto Stato-regioni previsti dalla legge n. 491 del 1993. Congiuntamente si pone l'obiettivo di garantire i finanziamenti di parte italiana per la piena attivazione delle misure di accompagna-

mento della politica agricola comune (forestazione, agricoltura sostenibile, prepensionamenti). In considerazione della crisi del settore agro-alimentare e del conseguente disagio sociale degli addetti, il gruppo progressisti-federativo chiede una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di attuare una politica di programmazione pluriennale nel settore agro-alimentare e forestale al fine di:

a) assicurare uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'ambito di una visione di sistema, produttivo, economico e sociale;

b) accrescere le capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale pur in coerenza con gli obiettivi e l'evoluzione della politica agricola comunitaria;

c) favorire la riorganizzazione delle imprese agricole e la più efficace operatività del sistema produttivo agricolo in funzione della qualità dei prodotti e della sostenibilità sociale ed ambientale delle trasformazioni;

d) promuovere incentivi per le aziende agricole che presentino piani di riconversione degli ordinamenti produttivi, alternativi alle colture vincolate da quote comunitarie, secondo nuovi criteri di compatibilità ambientale, al fine di favorire la costituzione di una catena produttiva agro-ambientale;

e) accompagnare il processo di trasformazione strutturale con la riorganizzazione del sistema sovrastrutturale della ricerca, dell'innovazione e dei servizi in agricoltura;

f) stabilizzare i redditi degli agricoltori al livello degli altri settori economici e rafforzare la loro capacità contrattuale nell'ambito della filiera agro-alimentare;

g) contribuire all'ottenimento ed al mantenimento di un grado di autoapprov-

vigionamento alimentare compatibile con le risorse e la produttività agricola nazionale e con le esigenze ambientali;

h) favorire attraverso la definizione di opportuni incentivi l'accesso dei giovani alla attività imprenditoriale agricola;

i) definire e promuovere un processo di riordino fondiario in un quadro di azione coordinata con le misure di accompagnamento della politica agricola comune (PAC) ed in particolare con l'attivazione dei previsti prepensionamenti.

ART. 2.

1. Al fine di consentire continuità pluriennale e organicità di intervento della spesa pubblica nel settore agricolo, è autorizzata per il triennio 1995-1997 la spesa di lire 4.175 miliardi, in ragione di lire 875 miliardi per l'anno 1995, di lire 1.650 miliardi per l'anno 1996, di lire 1.650 miliardi per l'anno 1997. Per gli anni 1998 e 1999 le risorse finanziarie occorrenti sono stabilite rispettivamente dalle leggi finanziarie per il 1996 e per il 1997, e comunque in misura non inferiore a quelle previste per l'anno 1997.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi, secondo le finalità di cui all'articolo 1, di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle suddette somme secondo le richiamate finalità di cui all'articolo 1.

3. Al finanziamento delle quote di spesa di parte nazionale prevista dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA) ed alla eventuale anticipazione della quota comunitaria si fa fronte con le disponibilità previste dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le modalità e le procedure previste

dalla stessa legge. A carico delle stesse disponibilità è ammesso il finanziamento della quota nazionale di tutte le azioni che, pur finanziate dall'Unione europea attraverso la sezione garanzia del Fondo europeo di orientamento e garanzia, siano riconosciute di carattere socio-strutturale o di accompagnamento alla riforma della politica agricola comune.

ART. 3.

1. Fatte salve le competenze del Consiglio dei ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, esercita nei limiti della presente legge le funzioni di programmazione in ordine alla politica agro-alimentare e forestale nazionale, definendone gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive, nonché esercitando il coordinamento dei relativi interventi.

2. Allo scopo di assicurare la partecipazione ed il coinvolgimento delle forze sociali e del mondo scientifico alla politica di programmazione affinché sia ulteriormente garantita la sua efficacia economico-produttiva e la sua corrispondenza tecnico-scientifica, sono istituiti, presso il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali, una Commissione consultiva delle organizzazioni professionali e cooperative, delle forze sindacali agricole, delle associazioni dei produttori e dei consumatori nonché delle organizzazioni agro-industriali, ed una Commissione tecnico-scientifica, le quali collaborano alla elaborazione del piano agro-alimentare e del piano forestale nazionale, ed ai loro aggiornamenti. Inoltre le organizzazioni professionali agricole datoriali saranno consultate, nelle forme rituali, in fase di predisposizione e di verifica del piano e dei programmi.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente di cui all'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, provvede entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a definire la composizione ed il regolamento per il funzionamento delle Commissioni e per le procedure di consultazione di cui al comma 2.

4. La Commissione tecnico-scientifica opera altresì come nucleo di analisi dei costi e dei benefici e di valutazione preventiva e consuntiva di tutti gli interventi previsti dalla presente legge.

5. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative finanziate dalla presente legge:

a) il sostegno ed il rafforzamento dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare;

b) il mantenimento e l'accrescimento dell'occupazione agricola, soprattutto quella giovanile e in particolar modo nelle zone meno sviluppate economicamente;

c) il sostegno al riequilibrio territoriale ed economico, con particolare riguardo alle aree più svantaggiate, alla difesa del territorio, e alla tutela e salvaguardia dell'ambiente;

d) la promozione della produttività agricola e la crescita del grado di autoapprovvigionamento alimentare anche attraverso il contenimento dei costi di produzione.

ART. 4.

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, sentite le Commissioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, predispone e presenta al CIPE ed alle regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di piano agro-alimentare e agro-ambientale. Lo schema dovrà contenere:

a) gli indirizzi e gli obiettivi da conseguire, nonché gli strumenti e le modalità di controllo degli stessi;

b) l'articolazione di massima degli obiettivi tra le diverse regioni;

c) gli interventi di competenza da attuarsi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d) l'ammontare dei finanziamenti previsti e la ripartizione di tali somme fra gli interventi di competenza nazionale e quelli regionali, secondo l'indicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 1, inviano al Comitato le osservazioni e i parametri sullo schema di piano unitamente ad un proprio schema di programma regionale. Decorsi tali termini, il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali, acquisiti i pareri e gli schemi di programma comunicati dalle regioni e valutata la loro coerenza complessiva con gli obiettivi del piano nazionale, nonché la loro reciproca compatibilità ed acquisite le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, trasmette al CIPE il testo definitivo del piano nazionale da sottoporre, previo parere di conformità alla programmazione generale, all'approvazione del Consiglio dei ministri.

3. Successivamente all'approvazione dei piani nazionali, le regioni e le province autonome, dopo aver acquisito i pareri delle forze sociali e del mondo scientifico regionale, adottano entro trenta giorni i loro programmi, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti già assunti in precedenza al fine di coordinarli con i programmi medesimi, provvedendo, altresì, al loro coordinamento con i programmi generali regionali di sviluppo economico e sociale e, ove esistenti, con i programmi di assetto territoriale.

4. I programmi di cui al comma 3 dovranno essere inviati, a cura di ciascuna regione e provincia autonoma, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che, svolta l'istruttoria tecnica, li

propone alla Commissione tecnico-scientifica per il parere di conformità espresso in base agli elementi di verifica indicati nel piano nazionale.

5. Ove il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali ritenga di non approvare i programmi regionali in quanto non coerenti con gli indirizzi e le finalità del piano nazionale, assegna alle regioni e alle province autonome un termine entro il quale i programmi devono essere adeguati tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato stesso. In caso di mancato adeguamento nel termine stabilito si procede ai sensi del comma 6.

6. Nel caso di mancata adozione dei programmi, il Comitato assegna alle regioni ed alle province autonome un termine perentorio entro cui provvedere. In caso di persistente ulteriore inadempimento, la quota annuale di finanziamento è ripartita tra le regioni.

ART. 5.

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 6 e 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e nell'ambito delle finalità della presente legge, sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

a) ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguenti;

b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta alla ipofecondità; interventi di sostegno per particolari produzioni nell'ambito di una filiera produttiva e con particolare riferimento alla compatibilità ambientale, anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze straordinarie per situazioni di crisi;

c) innovazioni e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro unioni;

e) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni relative ai prodotti agricoli e a quelli di uso agricolo;

f) promozione commerciale del mercato interno e di quelli esteri, incluse le vendite promozionali; orientamento dei consumi ed educazione alimentare;

g) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale.

2. Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono beneficiare secondo le priorità previste dai piani regionali: le imprese familiari coltivatrici singole ed associate; le cooperative agricole e i loro consorzi costituiti da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, singoli o associati, sempreché siano iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione; le altre cooperative e loro consorzi iscritti nel registro e nello schedario predetti; gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1977, n. 285; le società promosse tra imprese familiari dirette coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura costituite con atto notarile e registrate presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, le associazioni dai produttori.

ART. 6.

1. Per gli interventi previsti dai programmi di cui all'articolo 4, alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1995 è assegnata la somma di lire 620 miliardi, per l'anno 1996 la somma di lire 1.200 miliardi e per l'anno 1997 la somma di lire 1.200 miliardi.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1 provvede il CIPE entro il 30 ottobre dell'anno precedente all'esercizio

finanziario di competenza, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti di cui all'articolo 1 a seguito di variazioni apportate dalla legge finanziaria saranno deliberate dal CIPE entro il 31 gennaio dell'anno finanziario di competenza. In sede di prima applicazione, il CIPE provvede al riparto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le somme distribuite alle singole regioni e province autonome in base al riparto stabilito sono versate in conti correnti intrattenuti dalle stesse presso la Tesoreria centrale. L'erogazione per il primo anno è disposto e deve essere effettuata entro trenta giorni dall'approvazione del piano nazionale e del programma regionale. L'erogazione per gli anni successivi è disposta e deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato di ciascun anno interessato.

4. Alla ripartizione dei fondi previsti al comma 1, per gli anni 1995 e 1996, si provvede in base ai valori dei seguenti parametri: numero delle aziende agricole; media triennale disponibile del numero degli occupati agricoli complessivi calcolati sulla base delle quattro rilevazioni trimestrali dell'ISTAT; superficie agricola utilizzabile; media triennale disponibile della produzione lorda vendibile; superficie forestale nazionale classificata dall'ISTAT.

5. Per le somme che si renderanno disponibili per gli anni 1997 e seguenti, si provvede: per il 60 per cento in base ai parametri di cui al comma 4, opportunamente aggiornati anno per anno; per il 40 per cento, in base alla capacità operativa delle regioni, desunta dalle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi secondo parametri individuati dal Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali. Il Comitato può, in relazione a dette disponibilità, provvedere alla riparti-

zione effettuata con riferimento alle aree svantaggiate.

6. Sugli importi di cui al comma 1, per l'anno 1995, farà carico la somma di lire 137.897.610.940 destinata alla copertura finanziaria delle rate, comprese tra la sesta e la decima, di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni e dalle province autonome in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le rate successive alla decima fanno carico allo stato di previsione del Ministero del tesoro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali definiscono, con decreto, gli importi annuali e le assegnazioni per singola regione o provincia autonoma.

ART. 7.

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 4, con particolare riferimento alle disposizioni ed alle risorse finanziarie di cui alla presente legge. Il materiale informativo relativo all'attività delle regioni e delle province autonome, nei settori di competenza disciplinati dalla presente legge, deve contenere tutti gli elementi utili con riferimento all'intero complesso dell'attività realizzata dalle medesime.

3. Il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali nomina un gruppo di lavoro, composto da almeno 6 funzionari regionali, incaricato di collaborare con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per la predisposizione della relazione di cui al comma 2. La relazione ed il materiale di cui al comma 2, costituiscono la base per la predisposizione, entro il 30 giugno di ciascun anno,

di un rapporto annuale dello stato dell'agricoltura italiana a cura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di intesa con il Comitato permanente.

4. In base alla relazione sullo stato di attuazione di cui al comma 2 ed al rapporto annuale di cui al comma 3, la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3, comma 4, propone al Comitato permanente le misure correttive e gli aggiornamenti da apportare al piano nazionale.

5. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Comitato permanente propone al CIPE, che le delibera nei trenta giorni successivi, le modifiche e gli aggiornamenti al piano nazionale.

6. Le regioni e le province autonome adeguano i loro programmi entro trenta giorni dalla delibera CIPE di cui al comma 5.

ART. 8.

1. Per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale e dei programmi previsti dall'articolo 4 possono essere realizzati programmi di rilevanza interregionale.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è costituito un apposito fondo, alimentato per l'80 per cento con le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 e per il 20 per cento con quelle previste dall'articolo 9. Per gli anni 1995-1997 l'importo del fondo è di lire 150 miliardi per ciascun esercizio finanziario.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali può stabilire l'adeguamento dell'importo annuale del fondo di cui al comma 2.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono proporre e partecipare alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1. Le azioni realizzate nel proprio territorio sono finanziate per l'80 per cento dell'importo con le risorse finanziarie del proprio bilancio e per il 20 per cento con il concorso finanziario del fondo di cui al comma 2.

5. I programmi di rilevanza interregionale, di durata annuale o pluriennale, possono essere proposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o da almeno cinque regioni e province autonome e devono individuare le azioni da attuare, rispettivamente, dalle regioni e province autonome e dallo Stato e sono approvati dal Comitato permanente.

6. I programmi di cui al comma 1 individuano i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.

7. La verifica dello stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 è realizzata, dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 7, sulla base degli elementi informativi forniti dalle regioni e delle province autonome e dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. Sulla base dei risultati della verifica dello stato di attuazione dei programmi il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro il 31 gennaio di ogni anno, propone al Comitato permanente, che le approva entro i trenta giorni successivi, le modifiche e gli adeguamenti dei programmi e, ove necessario, la riprogrammazione dei finanziamenti destinando le eventuali economie anche alla realizzazione di diversi o nuovi programmi.

9. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato permanente, può promuovere programmi particolari ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, con effetti direttamente ricadenti nel territorio di una o più regioni e province autonome. La dotazione di spesa annua relativa alla realizzazione di tali programmi non può essere superiore al 4 per cento dell'importo del fondo di cui al comma 2.

ART. 9.

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con particolare riferimento a quelle elencate alla lettera d) del comma 3, e delle funzioni di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1986, n. 462, nonché per l'attuazione degli interventi da realizzare di intesa con il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali, è attribuita la somma di lire 360 miliardi per il 1995, di lire 360 miliardi per il 1996 e di lire 360 miliardi per il 1997.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1, per le finalità di cui al medesimo comma, per l'anno 1995, provvede il CIPE, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di intesa con il Comitato permanente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi al 1995 provvede il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di intesa con il Comitato permanente, entro il 31 marzo di ogni anno, anche sulla base della verifica di cui al comma 5.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di approvazione del riparto dei fondi, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali propone al Ministro del tesoro le variazioni dei capitoli di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'azione amministrativa, il Ministro del tesoro è autorizzato, su richiesta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato permanente, ad iscrivere in via permanente i capitoli di spesa individuati, nonché a variare lo stanziamento di quelli esistenti.

5. La verifica dello stato di attuazione dei programmi finalizzati con i fondi di cui al comma 1 è operata, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 7, sulla base del materiale informativo predisposto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 10.

1. In attuazione dei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 8 ed al comma 1 dell'articolo 9, il Ministero delle risorse

agricole, alimentari e forestali procede all'istruttoria tecnica, sentite le regioni e le province autonome, che esprimono il proprio parere sulla validità tecnico-economica per gli aspetti territoriali e di settore.

2. Per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti da realizzare in attuazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome devono acquisire i pareri dell'ufficio del genio civile, dell'ufficio tecnico erariale anche per quanto riguarda i beni diversi dagli immobili, nonché, degli uffici preposti agli adempimenti di carattere sanitario e dei vigili del fuoco.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per i progetti di cui al comma 2, nonché per quelli eseguiti in attuazione dei regolamenti comunitari a fini strutturali, ha facoltà di nominare, anche in corso di opera, apposite commissioni per l'accertamento dell'esecuzione dei lavori. Le commissioni sono composte da funzionari del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, della regione o della provincia autonoma competente per territorio, e ove necessario, del genio civile e dell'ufficio tecnico erariale e degli altri enti, intervenuti nella procedura istruttoria. Ai componenti di dette commissioni può essere riconosciuto, a carico dei beneficiari, un compenso complessivamente determinato in ragione dell'1 per cento per gli importi dei finanziamenti fino a 100 milioni di lire, aumentato dell'1 per mille per gli importi compresi tra 101 milioni di lire e 1.000 milioni di lire e dello 0,50 per mille per gli importi oltre i 1.000 milioni di lire.

4. Per la realizzazione di attività connesse ai programmi di cui al comma 1 gli organismi beneficiari possono prevedere l'istituzione di comitati tecnico-scientifici, dei quali possono essere chiamati a far parte anche dipendenti della pubblica amministrazione, cui spetta lo stesso trattamento economico previsto a favore degli altri membri dei comitati medesimi.

ART. 11.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle risorse agricole, alimentari e

forestali di intesa con il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impianti di cui al comma 1 potranno essere trasferiti, secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, alle regioni, in cui sono dislocati e che ne facciano richiesta o, di intesa con le regioni stesse, a favore di enti pubblici che ne facciano richiesta, o a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione.

3. Qualora il trasferimento degli impianti risulti possibile secondo quanto previsto al comma 2, gli stessi impianti potranno essere alienati, mediante pubblici incanti, a favore di soggetti operanti nel settore agroindustriale e forestale, con l'obbligo di non mutarne la destinazione per un periodo di almeno 5 anni, ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, ridotto del 50 per cento per gli impianti ubicati nelle zone dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e del 35 per cento nelle altre aree.

4. Qualora il trasferimento o la vendita non risulti possibile, ai sensi dei commi 2 e 3, gli impianti possono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

5. I fondi derivanti dalle vendite di cui al comma 3 possono essere destinati alla copertura delle passività di bilancio esistenti in capo ai soggetti gestori, limitatamente alle attività in questione, alla data del 31 dicembre 1994.

ART. 12.

1. È istituito il Comitato nazionale per l'interprofessione, presieduto dal Ministro

delle risorse agricole, alimentari e forestali o per sua delega dal Sottosegretario, che opera anche a supporto delle attività del Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali, competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dei prodotti agricoli e forestali, nel quadro delle determinazioni del piano nazionale.

2. La composizione del Comitato di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, prevedendo la presenza di un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dal Comitato permanente, di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni cooperative; di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali maggiormente rappresentative a livello nazionale e di esponenti dei settori scientifici secondo i diversi campi di competenza.

3. Il Comitato è consultato in materia:

a) di produzione agricola, agroindustriale e forestale, in rapporto all'evoluzione del mercato;

b) di settori produttivi da regolare con accordi interprofessionali, di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, di orientamenti per la contrattazione di settore;

c) di iniziative da intraprendere per i settori soggetti a limitazioni quantitative o a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria e degli accordi internazionali.

4. Il Comitato può costituire sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni volte ad assicurare la partecipazione delle associazioni dei produttori e delle organizzazioni maggiormente rappresentative e, su indicazione del Comitato permanente, oltre la presenza delle rappresentanze delle regioni maggiormente interessate. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di cui al comma 1, si esprimono

su aspetti settoriali dell'offerta di prodotti agricoli e indicano criteri e condizioni generali per la formulazione degli accordi interprofessionali, di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Il Comitato subentra nelle funzioni attribuite al Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, ivi comprese quelle previste dalla legge 16 marzo 1988, n. 88.

ART. 13.

1. Le associazioni di produttori del settore ortofrutticolo, riconosciute dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono garantire il raggiungimento di un volume di fatturato sufficiente a coprire le spese necessarie per lo svolgimento delle attività di commercializzazione della produzione sociale e, comunque, rispettare il parametro produttivo minimo di 30.000 tonnellate se trattasi di produzioni prevalenti di agrumi e pomodori ed un numero minimo di 200 produttori aderenti, nonché garantire una capacità di commercializzazione diretta della produzione sociale non inferiore all'80 per cento della produzione totale al netto dei ritiri di mercato.

2. Nel caso di produzioni prevalenti di prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, con esclusione di agrumi e pomodori, la produzione minima è di 20.000 tonnellate. Il parametro è di 10.000 tonnellate di produzione minima nel caso di produzioni prevalenti non compresi nell'allegato 2 al medesimo regolamento (CEE) n. 1035/72.

3. I parametri da rispettare nella produzione di frutta in guscio sono quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 789/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989. Per produzioni prevalenti si intendono le produzioni che superino il 50 per cento del totale complessivo.

4. Per commercializzazione diretta si intende la vendita effettuata dalla associazione dei produttori a nome e per conto dell'associazione medesima, a nome dell'associazione e per conto dei propri asso-

ciati a nome e per conto degli associati, ovvero la vendita effettuata attraverso società commerciali controllate dalle associazioni o dalle unioni regionali di appartenenza.

5. Le associazioni già iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1968, n. 165, tenuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno raggiungere le dimensioni di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso processi di fusione e di accorpamento.

6. Ogni richiesta di ampliamento operativo, per poter essere ammessa, deve prevedere una produzione aggiuntiva pari almeno al 10 per cento dei parametri minimi di cui ai commi 1 e 2.

7. Per produzioni di particolare pregio e per quelle ottenute con metodi di produzioni biologiche di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, per le quali possono essere costituite anche associazioni per pluralità di prodotto, i parametri minimi attinenti al riconoscimento sono individuati con apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. Le associazioni che per un anno non raggiungono i parametri minimi di cui al comma 1 non perdono il riconoscimento e il diritto alla iscrizione all'elenco nazionale a condizione che nell'arco di un triennio dimostrino che la media triennale di tali parametri sia superiore ai minimi richiesti.

9. Alla associazione dei produttori e loro unioni, operanti in tutti i settori, possono essere concessi contributi da destinare alla realizzazione di investimenti finalizzati all'espletamento dei compiti ad esse attribuiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

10. Alle unioni di associazioni di produttori, che stipulano accordi interprofessionali e contratti di cessione di materie prime o prodotti destinati al consumo finale, possono essere accordati i seguenti benefici:

a) concorso in conto interessi sui prestiti contratti per gli adempimenti di ac-

cordi di filiera, finalizzati a ridurre i costi delle prestazioni di servizi e mezzi tecnici forniti ai soci dalle associazioni;

b) contributi per ridurre i costi di stoccaggio dei prodotti oggetto dei contratti di cessione;

c) concorso negli interessi sui prestiti per anticipazioni ai soci delle associazioni che abbiano sottoscritto impegni di conferimento con le associazioni stesse.

ART. 14.

1. Alle imprese cooperative possono essere concessi contributi diretti a finanziare prioritariamente:

a) processi di sviluppo, ristrutturazione e concentrazione produttiva e commerciale, attraverso lo sviluppo e le acquisizioni di reti commerciali, tecnologie, strutture ed impianti, quote di controllo di imprese agro-alimentari ed agro-industriali aventi forma di società di capitali anche non cooperative;

b) investimenti produttivi rivolti alle innovazioni di processo o di prodotto in armonia con le norme sulla protezione dell'ambiente;

c) adeguamento della struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa cooperativa attraverso i programmi pluriennali di aumento dei mezzi propri in egual misura dell'apporto dei soci, che può avvenire attraverso l'aumento del capitale sociale e del prestito sociale vincolato, l'aumento delle riserve indivisibili, l'apporto di nuovo patrimonio tramite l'incorporazione o la fusione tra cooperative;

d) investimenti finalizzati all'adeguamento delle dimensioni dell'impresa cooperativa agli obiettivi di programmazione nazionale di specifiche filiere alimentari;

e) attività rivolta a costituire ad aggiornare banche dati che siano strumento conoscitivo per le strategie di programma e di sviluppo da promuoversi nel settore.

2. Le società di capitale controllate da una o più cooperative possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 solo attraverso le controllanti, che verseranno il contributo ricevuto quale aumento di capitale sociale delle controllate.

ART. 15.

1. I beni acquisiti e realizzati mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per gli immobili e quinquennale per tutti gli altri. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo.

2. La cessione dei beni mobili o immobili, ancorché sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può essere effettuata a favore di cooperative agricole, o loro controllate, alle quali vengono trasferiti anche i benefici e l'onere del rispetto del vincolo di destinazione ancora pendente.

3. Qualora la cessione avvenga a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal comma 2, ovvero il vincolo di destinazione venga disatteso, potrà essere concesso il mantenimento dei benefici per le operazioni realizzate nell'ambito di ristrutturazioni societarie o strutturali coerenti con la programmazione di cui all'articolo 4 della presente legge, purché sia decorso almeno un terzo del tempo previsto per il vincolo originario.

4. Le agevolazioni relative ai beni oggetto di contributo che siano dismessi o distolti dall'uso prima della scadenza del vincolo o nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono ridotte in proporzione al periodo per il quale i beni non sono destinati all'uso previsto.

ART. 16.

1. Al fine di sostenere l'azione di adeguamento della politica agricola nazionale

alla politica agricola dell'Unione europea e al sistema di commercio mondiale, la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3, comma 4, opera come nucleo di valutazione, con il compito di:

a) raccogliere gli elementi per definire i necessari quadri conoscitivi;

b) predisporre uniformi sistemi di monitoraggio per la valutazione degli effetti delle misure previste dalla regolamentazione comunitaria;

c) valutare i risultati dei programmi di cui agli articoli 6, 7 e 8, sia sotto il profilo finanziario sia in relazione al loro impatto istituzionale, economico, sociale, territoriale ed ambientale, ed avanzare proposte di orientamenti futuri.

2. Gli oneri finanziari per il funzionamento della Commissione gravano sui fondi di cui all'articolo 8.

ART. 17.

1. Al fine di adeguare, in termini di efficienza, l'azione ministeriale nel campo della programmazione e del coordinamento degli interventi connessi con l'applicazione della presente legge, anche per quanto attiene alla complessità delle funzioni relative alla definizione ed alla attuazione della riforma della politica agricola comune, è costituito un apposito fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi destinato al personale dei ruoli dell'agricoltura e dell'Ispettorato centrale della repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Per gli anni 1995, 1996 e 1997 è stanziato l'importo di lire 5 miliardi per ogni esercizio.

3. L'importo di cui al comma 2 è destinato al miglioramento delle strutture ministeriali e al personale con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

ART. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: « Sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dagli eventi... del 1995 sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate ».

ART. 19.

1. Allo scopo di assicurare la partecipazione e la collaborazione italiana al programma alimentare FAO-OMS per l'elaborazione del *Codex Alimentarius*, è istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Comitato italiano per il *Codex Alimentarius*.

2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, alla costituzione ed all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1, nonché agli adempimenti ufficiali del Governo italiano derivanti dalla partecipazione nazionale ai lavori del programma alimentare di cui al citato comma 1.

ART. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, pari a lire 875 miliardi per l'anno 1995, lire 1.650 miliardi per l'anno 1996, e lire 1.650 miliardi per l'anno 1997, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Per gli anni successivi si provvede in sede di legge finanziaria.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, istituendo an-

che appositi capitoli di spesa per le somme da destinare alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

